

Alberto De Vita

ESAME DELLA GIURISPRUDENZA
IN MATERIA DI OMICIDIO STRADALE

SOMMARIO: 1. Questioni di diritto intertemporale - 1.1. (*Segue*): Individuazione della norma più favorevole - 2. La determinazione della disciplina applicabile in caso di omicidio stradale con evento differito - 3. Configurabilità del reato complesso in caso di concorso con le contravvenzioni previste dal C.d.S. per la guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti - 4. L'autonoma applicabilità della revoca della patente in caso di patteggiamento - 5. Questioni di diritto processuale - 6. Questioni di legittimità costituzionale: i limiti al bilanciamento delle circostanze e il trattamento sanzionatorio.

La giurisprudenza che si è formata nei due anni e mezzo di vigenza della fattispecie di omicidio colposo stradale prevista dall'art. 589-*bis* c.p., inserito nel codice penale dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, conta ancora un numero limitato di pronunce di legittimità (poche decine, molte delle quali con motivazione semplificata), la maggior parte promananti dalla IV sezione penale (specializzata in reati colposi).

Di seguito si effettuerà una mera rassegna delle pronunce più significative, nella prospettiva di fornire materiale per la discussione, rinviando ad un momento successivo le considerazioni sulle prospettive di riforma.

I principali problemi affrontati dalla giurisprudenza con riferimento alla nuova disposizione riguardano, com'è ovvio, **questioni di diritto intertemporale** [§§ 1 e 1.1] e **di legittimità costituzionale** [§ 6].

1. Questioni di diritto intertemporale. *Premessa: La natura autonoma della fattispecie di cui all'art. 589-bis c.p. e la continuità normativa con le abrogate fattispecie di omicidio colposo aggravato* - Prima delle modifiche introdotte dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, l'art. 589, co. 2°, c.p. prevedeva, per i casi di colpa specifica dovuta alla violazione delle norme sulla circolazione stradale (e di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), la

reclusione da 2 a 7 anni¹. Si trattava di una circostanza aggravante speciale indipendente² soggetta al giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. Il bilanciamento tra circostanze eterogenee era invece impedito dall'art. 590-*bis* c.p. (nella formulazione allora vigente) nei casi di omicidio (e lesioni) colposi commessi da conducente con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro ovvero sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (previsti dagli artt. 589, co. 3°, e 590, co. 3°, ultima parte, c.p.)³. In tali ipotesi, l'eventuale diminuzione dovuta al concorso delle attenuanti andava operata sulla pena derivante dall'applicazione delle predette aggravanti, salvo i casi previsti dalle attenuanti di cui agli artt. 89 e 114 c.p. che rimanevano invece soggette all'ordinario giudizio di comparazione ex art. 69 c.p.

La legge n. 41 del 2016 ha eliminato i riferimenti alla «circolazione stradale» contenuti nell'art. 589 c.p. e li ha trasposti nel nuovo art. 589-*bis* c.p., fattispecie rubricata come «omicidio stradale» che, nella prima pronuncia massimata, resa dalla IV sezione penale, è stata individuata come fattispecie incriminatrice autonoma:

«Le fattispecie tipizzate negli artt. 589-*bis* e 590-*bis* cod. pen. (omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi e gravissime), introdotti dall'art. 1 della legge 23 marzo 2016, n. 41, costituiscono fattispecie autonome e non ipotesi aggravate dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose» [Cass. IV, 1° marzo 2017 – 14 giugno 2017, n. 29721, Venni]

Depongono in tal senso vari indici analiticamente individuati dalla S.C. nella sentenza citata:

«la introduzione di un nuovo titolo di reato e di una previsione normativa distinta da quella che contempla

¹ Limiti edittali che erano stati rideterminati in aumento dall'art. 2 l. 102/2006 (che innalzò il minimo da uno a due anni) e dall'art. 1, co. 1°, n. 1, d.l. 92/2008 conv. con modif. in l. 125/2008 (che aumentò il massimo da cinque a sette anni di reclusione).

² Qualificazione pacifica in giurisprudenza: v., ad es., Cass, IV, 15 marzo 2016, n. 18204, Bianchini; Id., 3 ottobre 2014, n. 44811, Salvadori.

³ Cass, IV, 23 aprile 2015, n. 33792.

l'omicidio colposo (art. 589 c.p.); in tale senso depone altresì la circostanza che la nuova figura di reato presenti, come pena base, un trattamento sanzionatorio del tutto corrispondente a quello originariamente previsto per l'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, così da delineare il nuovo ambito della previsione e da delimitare la piattaforma sanzionatoria per una fattispecie interamente dedicata a tutelare il bene giuridico della vita dagli attentati che, sotto diversa forma e con crescente intensità e grado di colpa, possano essere realizzati nell'ambito della circolazione stradale. In tale senso depone infine la circostanza che sia per il delitto di cui all'art. 589-*bis* c.p. sia per quello di cui all'art. 590-*bis* c.p. sono previste una congerie di ipotesi aggravate, nonché una ipotesi attenuata che risulterebbero giustificate solo qualora si ritenesse che la ipotesi base, disciplinata al primo comma delle disposizioni predette, costituisca una (nuova) ipotesi autonoma di reato e non una fattispecie circostanziale del reato di omicidio colposo»⁴.

Non vi sono dubbi in merito alla **piena continuità normativa**⁵ tra la nuova fattispecie dell'art. 589-*bis* c.p. e le ipotesi di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale prima previste dall'art. 589, commi 2° e 3°, c.p.

1.1. (Segue): *Individuazione della norma più favorevole* - Pertanto, per la determinazione della **norma più favorevole** ai fini dell'art. 2, co. 4°, c.p., bisogna considerare che prima della riforma del 2015, nella vigenza dell'art. 589 c.p. come modificato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti poteva condurre all'irrogazione, nel minimo, della pena di

⁴ Conclusione pacifica: v. ancora Cass., IV, 29721/2018, cit.; conf. Id., 15 febbraio 2018, n. 21061, Rampello; Id., 29 novembre 2017 – 19 gennaio 2018, n. 2360, Baragiotta. Nello stesso senso, con riferimento alle lesioni colpose stradali gravi o gravissime (art. 590-*bis* c.p.), v. Id., 16 maggio – 15 settembre 2017, n. 42346, Tosolini.

⁵ Cass., IV, 29721/2018, cit.

quattro mesi di reclusione nei casi di violazione generica di norme sulla circolazione stradale, e della pena di un anno e quattro mesi di reclusione qualora sussistessero le aggravanti di cui al terzo comma relative alla violazione di specifiche disposizioni in materia di guida sotto effetto di sostanze alcoliche (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o stupefacenti (artt. 186, co. 2°, lett. *c*) e 187 D. Lgs. 285/92, di seguito C.d.S.).

Il quadro sanzionatorio dell'art. 589-*bis* c.p. si presenta senza dubbio più grave rispetto a quello previgente⁶, soprattutto in virtù della natura di fattispecie autonoma assunta dalla nuova disposizione: nei casi di violazione di norme generiche sulla circolazione stradale, infatti, pur essendo rimasta identica la pena edittale, il minimo derivante dalla prevalenza delle attenuanti comuni non può scendere al di sotto di un anno e quattro mesi di reclusione, e può diminuire fino a un anno di reclusione se ricorre l'attenuante speciale di cui all'art. 589, co. 7°, c.p. (concorso di colpa dell'offeso).

A maggior ragione la nuova disciplina si presenta meno favorevole della precedente quando ricorrono le aggravanti speciali autonome previste dai primi quattro alinea dell'art. 589-*bis* c.p., che prevedono un aumento parossistico del trattamento sanzionatorio: nel caso l'agente presenti un **tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro** o sia **sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope** (artt. 186, co. 2°, lett. *c*) e 187 D. Lgs. 285/92) i limiti edittali della reclusione vanno da otto a dodici anni mentre, negli stessi casi, il previgente art. 589, co. 3°, nn. 1 e 2 prevedeva un minimo di tre e un massimo di dieci anni.

Inoltre, il terzo comma dell'art. 589-*bis* c.p. estende i limiti edittali più gravi (da otto a dodici anni) anche ai casi di guida in stato di ebbrezza **con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro** (art. 186, co. 2°, lett. *b*), C.d.S.) da parte di soggetti che esercitino professionalmente il trasporto di cose o persone o conducano grossi automezzi, autobus, autoarticolati e autosnodati (art. 186 bis, co. 1°, lett. *b*), *c*) e *d*), C.d.S.). Se la medesima condotta (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l) è realizzata da soggetti non rientranti nelle particolari categorie appena citate, la pena prevista dal successivo quarto comma è la

⁶ In tal senso v. Cass., IV, 15 dicembre 2016 – 18 gennaio 2017, n.

reclusione da cinque a dieci anni. Con l'entrata in vigore della l. 41/2015 anche tali situazioni hanno subito un inasprimento sanzionatorio: esse, infatti, non erano prese in specifica considerazione dalla disciplina previgente e, dunque, ricadevano nella più mite previsione dell'art. 589, co. 2°, c.p. che comminava la reclusione da due a sette anni.

2. *La determinazione della disciplina applicabile in caso di omicidio stradale con evento differito* - L'aggravamento del trattamento sanzionatorio prodotto dall'art. 589-*bis* c.p. ha costituito l'occasione che ha portato le **Sezioni unite penali** a sciogliere il contrasto giurisprudenziale insorto per l'individuazione del *tempus commissi delicti* nei reati istantanei a evento differito. Si trattava di un caso nel quale la persona offesa era deceduta dopo l'entrata in vigore della l. 41/2015 in seguito ad un incidente avvenuto mesi prima, nella vigenza della disciplina precedente per inosservanza di norme sulla circolazione stradale. Con ordinanza della quarta Sezione penale⁷, le Sezioni Unite sono state investite della seguente *questione di diritto*:

«se, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, debba trovare applicazioni il trattamento sanzionatorio vigente al momento della condotta ovvero quello vigente al momento dell'evento» [Cass., IV, ord. 21286/18, cit.].

Nel caso di specie, la condotta ascritta all'imputato risaliva al 20 gennaio 2016 mentre la morte era intervenuta il 28 agosto 2016. Nelle more, con effetto a decorrere dal 25 marzo 2016, era entrata in vigore la legge 23 marzo 2016, n. 41, che, come si è visto, aveva introdotto la nuova fattispecie incriminatrice autonoma dell'art. 589-*bis* c.p. che conteneva un trattamento sanzionatorio ben più rigido e rigoroso rispetto a quello delle aggravanti fino ad allora previste dall'art. 589 co. 2° c.p. per i casi di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale e dal successivo terzo comma per le ipotesi di guida in stato di

⁷ Cass., IV, ord. 5 aprile - 14 maggio 2018, n. 21286

ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti. In considerazione del tempo di verificazione dell'evento, all'imputato era stata contestata la nuova fattispecie.

A favore della tesi che ritiene applicabile la legge vigente al momento della consumazione del reato e, dunque, al momento dell'evento lesivo, l'ordinanza di rimessione richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 2 c.p., il *tempus commissi delicti* va collocato al momento della consumazione del reato e trattandosi, nella specie, di reato a forma libera, tale momento coincide con il verificarsi dell'evento tipico⁸.

A favore dell'opposto "criterio della condotta", l'ordinanza di rimessione richiamava invece adesivamente l'orientamento per il quale, nel caso di successione di leggi penali regolanti la stessa materia, la legge da applicare è quella vigente al momento dell'esecuzione dell'attività del reo, se più favorevole, e non già quella del momento in cui si verifica l'evento che determina la consumazione del reato⁹.

Le Sezioni Unite, sanando il contrasto giurisprudenziale sorto in seno alla Quarta Sezione Penale della Suprema Corte, hanno ritenuto di condividere il secondo orientamento¹⁰, rilevando che

«Plurime ragioni convergono verso la conclusione secondo cui, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta» [Cass., SS.UU. 40896/2018, cit.].

Il Supremo Consesso è pervenuto a tale conclusione esaminando il principio d'irretroattività sotto il profilo della sua funzione di garanzia della libertà d'azione dell'individuo:

⁸ In tal senso veniva richiamata, in particolare, Cass., IV, 17 aprile 2014, n. 22379, Sandrucci.

⁹ L'ordinanza faceva riferimento soprattutto a Cass., IV, 5 ottobre 1972, n. 8448, Bartesaghi.

¹⁰ Cass., SS.UU., 24 settembre 2018, n. 40986, Pittalà.

«per il principio di irretroattività della norma più sfavorevole, viene in rilievo un'istanza di preventiva valutabilità da parte dell'individuo delle conseguenze penali della propria condotta, istanza, a sua volta, funzionale a preservare la libera autodeterminazione della persona. È dunque la condotta il punto di riferimento temporale essenziale a garantire la "calcolabilità" delle conseguenze penali e, con essa, l'autodeterminazione della persona: ed è a tale punto di riferimento temporale che deve essere riconnessa l'operatività del principio di irretroattività ex art. 25 Cost., posto che "spostare in avanti" detta operatività, correlandola all'evento del reato, determinerebbe, qualora alla condotta interamente posta in essere nella vigenza di una legge penale sia sopravvenuta una normativa penale più sfavorevole, la sostanziale retroattività di quest'ultima rispetto al momento in cui è effettivamente possibile per la persona "calcolare" le conseguenze penali del proprio agire; con l'inevitabile svuotamento dell'effettività della garanzia di autodeterminazione della persona e della ratio di tutela del principio costituzionale di irretroattività» [*Ibidem*].

Le Sezioni Unite hanno quindi rilevato l'impossibilità di individuare in termini generalizzanti il *tempus commissi delicti*, dovendosi fare riferimento ai singoli istituti per ricostruire, sulla base della *ratio* di ciascuno di essi e dei principi – prima di tutto costituzionali – che li governano, quale sia il momento di commissione del reato, dal momento che l'indagine volta all'individuazione del *tempus* non può che essere riferita ai singoli istituti per i quali assume rilevanza il dato cronologico della commissione del reato. In ogni caso – si legge nella sentenza – il riferimento letterale dell'art. 2, co. 4°, c.p. alla «commissione del reato» non è di ostacolo all'individuazione della condotta dell'agente quale punto di riferimento cronologico della successione di leggi, poiché l'area semantica dell'espressione «reato commesso» ben può comprendere, in via interpretativa, anche il criterio della condotta, senza fuoriuscire dall'ambito dei significati autorizzati dal testo legislativo. Pertanto, il Collegio ha formulato il seguente principio di diritto:

«in tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta» [*Ibidem*].

Pertanto, nel caso di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale sottoposto al suo esame, il massimo consesso della Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, che aveva applicato la pena concordata sulla base della legge più sfavorevole (art. 589-*bis* c.p.) sopravvenuta alla condotta e vigente al momento dell'evento, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore per l'ulteriore corso.

3. Configurabilità del reato complesso in caso di concorso con le contravvenzioni previste dal C.d.S. per la guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti - L'art. 589-*bis* c.p. ha previsto come circostanze aggravanti speciali dell'omicidio stradale i fatti già costituenti le ipotesi contravvenzionali di guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti previste dall'art. 186, co. 2°, lett. *b*) e *c*) C.d.S. (anche nelle ipotesi aggravate di cui al successivo art. 186-*bis*, co. 3°, C.d.S.) e dall'art. 187 C.d.S.. Ne consegue che, dopo l'entrata in vigore della nuova norma, **il concorso tra le fattispecie aggravate di cui all'art. 589-*bis*, commi 2°, 3° e 4°, c.p. e le contravvenzioni previste dalle citate disposizioni del C.d.S. dev'essere disciplinato secondo le regole del reato complesso** di cui all'art. 84 c.p. In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte che, in virtù della novella legislativa, ha rivisto il precedente orientamento secondo il quale le ipotesi di omicidio colposo aggravate ex art. 589, commi 2° e 3°, c.p. concorrevano con quelle contravvenzionali previste dal C.d.S.¹¹.

Per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 589-*bis* c.p., la Corte di Cassazione ha ritenuto invece che potesse configurarsi lo schema del reato complesso, affermando che

¹¹ In tal senso, ad es., Cass., IV, 19 novembre 2015 n. 1880, P.G. in proc, Greco; Id., 3 ottobre 2012, n. 46441, Cioni; Id., 29 ottobre 2009, n. 3559, Corridori; Id., V, 15 gennaio 1997, n. 2608, Schiavone.

«a seguito della introduzione, L. n. 41 del 2016, ex art. 1, commi 1 e 2, delle innovative fattispecie autonome dell'omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi o gravissime (...), non può più aderirsi alla interpretazione, sinora diffusa, secondo cui si ha concorso di reati, e non un reato complesso, in caso di omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, quando detta violazione dia, di per sè, luogo ad un illecito contravvenzionale» [Cass., IV, 12 giugno 2018, n. 26857, Vercesi].

La vicenda oggetto della pronuncia riguardava il caso di un conducente che aveva commesso i reati di omicidio stradale e lesioni colpose stradali gravi mettendosi alla guida in stato di ebbrezza, ed era stato condannato alla pena derivante dal ritenuto concorso dei delitti di cui agli artt. 589-*bis*, co. 4°, e 590-*bis*, co. 4°, c.p. con la contravvenzione di cui all'art. 186, commi 2° e 2-*bis*, C.d.S.. Nel ricorso la difesa aveva sostenuto la tesi in base alla quale il reato *ex art.* 589-*bis* c.p. non potrebbe più concorrere con l'illecito di guida in stato di ebbrezza (art. 186, commi 2° e 2-*bis*, C.d.S.), dovendosi piuttosto ravvisare un caso di reato complesso ai sensi dell'art. 84 cod. pen. In accoglimento di tale doglianza, il Collegio ha quindi formulato il principio di diritto per il quale

«Nel caso in cui si contesti all'imputato di essersi, dopo il 25 marzo 2016 (data di entrata in vigore della legge n. 41 del 2016), posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza e di avere in tale stato cagionato, per colpa, la morte di una o più persone - ovvero lesioni gravi o gravissime alle stesse - dovrà prendersi atto che la condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica viene a perdere la propria autonomia, in quanto circostanza aggravante dei reati di cui agli artt. 589-*bis*, comma 1, e 590-*bis*, comma 1, cod. pen., con conseguente necessaria applicazione della disciplina sul reato complesso ai sensi dell'art. 84, comma 1, cod. pen., ed esclusione invece dell'applicabilità di quella generale sul concorso di reati».

In tal modo la Suprema Corte ha voluto dare continuità all'indirizzo, già espresso in una precedente sentenza¹², secondo il quale, dopo l'entrata in vigore dell'art. 589-*bis* c.p.,

«in caso di applicazione della nuova legge citata, lo schema del reato complesso potrebbe, in vero, emergere dalla nuova formula normativa, tanto per l'esplicita qualificazione in termini di circostanze aggravanti dei commi dell'art. 589 bis c.p., successivi al primo quanto per la più evidente (anche se non perfetta) coincidenza tra le ipotesi in questione e quelle previste dal codice della strada» [Cass., 2403/2017, cit.].

Lo specifico riferimento alle norme del C.d.S. in materia di guida in stato di ebbrezza, operato dalle aggravanti speciali contenute nell'art. 589-*bis* c.p., non consente in effetti di nutrire dubbi in merito all'applicabilità dell'art. 84 c.p. e all'impossibilità di configurare un concorso di reati. Sotto questo limitato profilo, va detto che la riforma del 2016 ha offerto una soluzione preferibile rispetto alla disciplina previgente.

4. L'autonoma applicabilità della revoca della patente in caso di patteggiamento – Prima della riforma operata dalla l. 41/2016, l'art. 222, co. 2°, C.d.S. prevedeva la sospensione della patente fino a quattro anni in caso di omicidio commesso con violazione delle norme in materia di circolazione stradale; nei casi in cui lo stesso fatto (o quello di lesioni gravi e gravissime) fosse commesso da persona in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) o sotto l'effetto di stupefacenti, era prevista la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

La l. 41/2016 ha sostituito il quarto periodo dell'art. 222, co. 2°, C.d.S. introducendo la **revoca** obbligatoria della patente per tutte le ipotesi di omicidio e lesioni colpose stradali, indipendentemente dalla ricorrenza delle aggravanti speciali. La più mite sanzione della sospensione per i casi meno gravi continua a trovare applicazione per i reati commessi in epoca

¹² Cass, IV, 15 dicembre 2016 – 18 gennaio 2017, n. 2403,

antecedente rispetto alla novella legislativa, rispetto ai quali non può retroagire la più grave sanzione della revoca¹³.

La Suprema Corte ha affermato la legittimità costituzionale della nuova formulazione dell'art. 222 C.d.S., in quanto risultato di una scelta che rientra nei limiti dell'esercizio ragionevole del potere legislativo, non sindacabile sotto il profilo della irragionevolezza, in quanto fondata su differenti natura e finalità rispetto alle sanzioni penali¹⁴. La misura, a parere dei giudici di legittimità, non ha natura "sostanzialmente penale", secondo l'interpretazione dell'art. 7 CEDU adottata dalla Corte di Strasburgo, trattandosi di sanzione con chiara finalità preventiva e non repressiva.

Proprio perché conseguenza obbligatoria, accessoria alla condanna, la revoca della patente consegue di diritto e non deve formare oggetto specifico dell'accordo ex art. 444 c.p.p., secondo il principio di diritto, formulato già sotto il vigore del previgente testo normativo, secondo cui anche con la sentenza applicativa di pena concordata ex art. 444 c.p.p. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie che dalle medesime conseguono di diritto¹⁵.

In merito all'attuale formulazione della norma, dev'essere segnalato un chiaro **difetto di coordinamento legislativo**, poiché essa stabilisce una doppia comminatoria per la medesima violazione: è prevista infatti la sospensione della patente fino a due anni quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima e, «nel caso di omicidio colposo» la sospensione fino a quattro anni.

Non sembra condivisibile l'ipotesi, ventilata genericamente in giurisprudenza, secondo la quale

«si potrebbe ritenere che attualmente la sospensione della patente di guida sia riservata ad ipotesi residuali di omicidio colposo, commesse in violazione delle norme del codice della strada non riconducibili *stricto sensu* a quelle sulla disciplina della circolazione stradale» [Cass.,

¹³ In termini, Cass., IV, 26061/2018, cit.

¹⁴ Cass., IV, 16 maggio 2017, n. 42346, cit.

¹⁵ Cass., SS.UU., 27 maggio 1998, n. 8488; Id., VII, 16 marzo 2017, n. 6195, Gogonea; Id., IV, Sez. 4, n. 52159, Campi.

IV, 21061/2018, cit.; Id., 2360/2018, cit.; Id., 9 agosto 2018, n. 38380, Rossi].

Non si comprende, infatti, quale sia l'ambito di applicabilità della norma che così si vorrebbe recuperare a favore del secondo e terzo periodo dell'art. 222, co. 2°, C.d.S. e, soprattutto, la ragionevolezza di una norma che prevedesse la misura accessoria della sospensione della patente per sanzionare la violazione di norme estranee alla circolazione stradale.

Sull'applicabilità della revoca pur in assenza di specifico accordo sul punto in sede di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., dev'essere segnalata anche la sentenza¹⁶ che ha rigettato il ricorso presentato dall'imputato, incentrato sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente ex art. 222 C.d.S. in seguito alla sentenza di patteggiamento avente ad oggetto un omicidio mediante investimento di un pedone. La Corte ha riaffermato la possibilità, per il giudice, di applicare effetti accessori anche se non concordato nel corso del patteggiamento. Nell'optare per tale formula, la Corte sottolineava alcuni profili problematici posti dalla previsione di reato: a fronte dell'inasprimento repressivo risultante dall'enucleazione delle nuove fattispecie, infatti, si faceva riferimento alle opzioni ermeneutiche che ravvisano, in relazione ad alcuni dei reati interpolati nel codice dalla L. 41/2016, di un errore di coordinamento. Errore comunque escluso in relazione all'omicidio stradale.

Anche in un altro caso¹⁷ la Cassazione è intervenuta sulla questione della sospensione della patente (art. 222 C.d.S.) connessa all'omicidio stradale a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta. Il ricorrente si doleva dell'applicazione della sospensione predetta, in relazione allo sconto di pena comportato dall'art. 444 c.p.p. La Corte ha dichiarato il motivo manifestamente inammissibile, osservando che la sentenza di applicazione di pena su richiesta

«pur sostanziandosi nell'applicazione della pena senza la formulazione di un giudizio di responsabilità penale, postula tuttavia un accertamento cui si riconnette la

¹⁶ Cass., IV, 2360/2018, cit.

¹⁷ Cass., IV, 38380/2018, cit.

compatibilità dell'applicazione di sanzioni di carattere specifico previste da leggi speciali, come quelle indicata dall'art. 222 cod. strada, in ragione della natura amministrativa che la connota» [Cass., IV, 38380/2018, cit.].

In relazione a tale profilo, la Suprema Corte dava conto della continuità di massima fra l'orientamento giurisprudenziale emerso precedentemente alla riforma del 2016 e quello successivo.

5. *Questioni di diritto processuale* – Per quel che riguarda i riflessi procedurali della nuova normativa, la Suprema Corte si è pronunciata in merito al problema della “quasi flagranza” in relazione ad un caso di omicidio stradale con successiva fuga degli indiziati¹⁸, affermando il principio secondo il quale

«In tema di arresto in flagranza, l'integrazione dell'ipotesi di c.d. “quasi flagranza” costituita dalla “sorpresa” dell'indiziato “con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima” non richiede - a differenza del caso dell'inseguimento - che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l'immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato» (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente i carabinieri avessero proceduto all'arresto in flagranza dei reati di omicidio stradale e di fuga dopo un incidente stradale, di due soggetti che, sulla base delle indicazioni fornite da alcuni testimoni, venivano sopresi, quattro ore dopo i fatti, uno ancora a bordo dell'autovettura con un asciugamano intriso di sangue e l'altro presso l'ospedale mentre ricorreva alle cure mediche per le lesioni riportate) [Cass., 53553/2017, cit.].

¹⁸ Cass., IV, 26 ottobre – 27 novembre 2017, n. 53553, Kukiqi e al.

Un'ulteriore decisione, promanante dalla sesta sezione penale, involvente la questione di un MAE reso dall'autorità giudiziaria polacca, ha affrontato la questione "comparatistica" di una figura di reato corrispondente all'odierno art. 589-*bis* c.p. che, all'epoca della commissione del fatto, non era ancora in vigore¹⁹. La S. C. ha riconosciuto la "doppia incriminazione", osservando che il fatto sarebbe risultato punibile anche allora come omicidio colposo "di base" previsto dall'art. 589, co. 2°, c.p. nella formulazione allora vigente:

«In tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7, comma primo, della l. 22 aprile 2005, n. 69, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma è sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato». (Fattispecie relativa ad un m.a.e. emesso dall'Autorità Giudiziaria polacca in relazione ad una condanna per il reato di omicidio colposo stradale aggravato, in cui in cui la S.C. ha ritenuto equiparabili i reati contemplati dalla legge italiana di guida in stato di ebbrezza, lesioni personali colpose e omicidio stradale punito dall'art. 589-*bis* c.p., introdotto successivamente alla richiesta di consegna, ma in cui il fatto era già previsto come reato dall'art. 589, co. 2°, c.p., vigente al momento della commissione dei fatti) [Cass., VI, 27483/2017, cit.].

La decisione, indubbiamente corretta, fornisce indirettamente la prova dell'evidente **continuità del tipo d'illecito** tra le ipotesi di omicidio con violazione delle norme sulla circolazione stradale prima previste dall'art. 589, commi 2° e 3°, c.p. e quelle oggi trasfuse nell'art. 589-*bis* c.p.

¹⁹ Cass., VI n. 27483 del 29/05/2017 Cc. (dep. 01/06/2017) Rv. 270405, Pres. Conti G., Est. Giordano EA.

6. *Questioni di legittimità costituzionale: i limiti al bilanciamento delle circostanze e il trattamento sanzionatorio* - Le deroghe alla comparazione tra circostanze eterogenee, stabilite dall'art. 590-*quater* c.p. (introdotto dall'art. 1, 2° co., L. 23.3.2016, n. 41, che ha sostituito l'originario art. 590-*bis* con gli attuali artt. da 590-*bis* a 590-*quinquies*) per le aggravanti speciali previste dalle nuove fattispecie di omicidio e lesioni colpose stradali, sono state oggetto di due atti di promovimento del giudizio di costituzionalità.

Il Gup presso il Tribunale di Roma²⁰ ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 590-*quater* c.p., in relazione agli artt. 3, 25 co. 2° e 27 Cost.,

«nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza e/o equivalenza dell'attenuante speciale prevista dall'art. 589-*bis* comma 7 del codice penale» [Gup Roma, ord. cit.].

In un caso di giudizio abbreviato avente ad oggetto il concorso tra i reati di cui agli artt. 589-*bis*, commi 2° e 8°, c.p., e 186, lett. *c*), commi 2-*bis* e 22-*sexies* C.d.S. (per avere l'imputato guidato un'autovettura in stato di ebbrezza e tamponato un autocarro, in tal modo provocando la morte di uno dei soggetti trasportati su quest'ultimo mezzo nonché il ferimento di altro trasportato e del guidatore dello stesso), il Gup capitolino ha ritenuto che dagli atti emergessero diversi elementi che avrebbero potuto comportare l'attribuzione di responsabilità concorrenti con quelle dell'imputato²¹. L'accertamento di una o più di queste circostanze di fatto come concause del sinistro avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 589-*bis* co. 7°, c.p., con conseguente diminuzione della pena fino alla metà. Tuttavia, si legge nell'ordinanza di

²⁰ Gup Roma, Dott. De Robbio, ord. 16 maggio 2017, in *Gazz. Uff.*, 18 ottobre 2017, n. 42.

²¹ Rileva il Gup che «il guidatore dell'autocarro tamponato era a sua volta sotto l'effetto di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, sicché anche la sua condotta di guida potrebbe avere risentito di tale stato contribuendo al sinistro; il trasportato deceduto non indossava la cintura di sicurezza; il tratto di strada su cui è avvenuto il sinistro presentava illuminazione non funzionante» (Gup Roma, ord. 16 maggio 2017, n. 144, cit.).

rimessione, l'art. 590-*quater* c.p. impedisce il bilanciamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti per il reato di omicidio stradale, sicché la diminuzione potrebbe operare solo sulla quantità di pena determinata ai sensi delle circostanze aggravanti previste dall'art. 589-*bis* c.p. Conseguentemente, qualora si configurassero sia l'aggravante di cui all'art. 589-*bis*, co. 2°, c.p., sia l'attenuante del successivo settimo comma, la dosimetria della pena concretamente applicabile potrebbe essere operata dal giudice all'interno di una cornice edittale aumentata fino al quadruplo. Senza contare – ha osservato ancora il Gup – l'eventuale ulteriore aumento di pena per l'altra aggravante (pluralità di eventi lesivi ex art. 589-*bis*, co. 8°, c.p.), che può comportare un ulteriore aumento di pena «fino al triplo»: in tal caso, dagli otto anni si potrebbe passare ad un minimo edittale di ventiquattro anni [*ma la pena non può superare comunque diciotto anni*], da diminuire per effetto dell'attenuante a dodici anni di reclusione come pena minima, pari al sestuplo del minimo di reclusione che sarebbe invece applicabile se non esistesse il divieto di bilanciamento delle circostanze di cui all'art. 590-*quater* c.p. Pertanto, l'eccezione d'incostituzionalità dell'ordinanza si è appuntata sulla rigidità, introdotta dalla norma censurata, degli aumenti di pena previsti dalle aggravanti speciali contenute nella fattispecie di omicidio stradale, ritenuta irragionevole ed arbitraria:

«Sottrarre al giudice la possibilità di valutare nel caso concreto la prevalenza della diminuzione rispetto alle aggravanti potrebbe comportare infatti un aumento sproporzionato di pena anche nel caso di percentuale minima di colpa dell'imputato» [Gup Roma, ord. 144/2017, cit.].

Risulterebbe in tal modo violato anche il criterio di proporzione tra le fattispecie previste dalla stessa norma penale in esame. Invero, se non vi fosse il divieto di cui all'art. 590-*quater* c.p. e si potesse procedere al bilanciamento delle circostanze secondo la regola generale prevista dall'art. 69, co. 2°, c.p., in caso di prevalenza della circostanza attenuante prevista dall'art. 589, co. 7°, c.p. il giudice dovrebbe operare la diminuzione «fino alla metà» sulla pena prevista per il delitto-base dall'art. 589-*bis*, primo comma codice penale e dunque dal minimo edittale di due anni di reclusione si scenderebbe ad un anno di reclusione.

Per suffragare la fondatezza del dubbio di costituzionalità, l'ordinanza ha richiamato sia le sentenze della Consulta sul divieto di prevalenza delle attenuanti (art. 69, co. 4°, c.p.) in caso di recidiva reiterata (art. 99, co. 4°, c.p.) con riferimento ai reati in materia di stupefacenti (art. 73, co. 5°, D. Lgs. 309/1990)²² e riciclaggio (art. 648, co. 2°, c.p.)²³, sia la pronuncia di illegittimità costituzionale *quoad poenam* del delitto di alterazione di stato mediante falso (art. 567, co. 2°, c.p.)²⁴.

Com'è noto, nelle prime due decisioni della Corte Costituzionale oggetto della censura era stato il divieto di giudizio di prevalenza delle attenuanti posto dall'art. 69, co. 4°, c.p. nei casi di recidiva reiterata. L'accoglimento delle relative questioni era stato motivato sia sulla base dell'enfatizzazione, nei due casi presi in esame, dei profili soggettivi dell'autore a detrimento dell'offensività del fatto²⁵, sia per il carattere palesemente sproporzionato del trattamento sanzionatorio determinato dall'innesto della deroga al giudizio di bilanciamento sull'assetto complessivamente delineato, rispettivamente, dall'art. 73 D. Lgs. 309/90 e dall'art. 648 cod. pen., sicché in entrambi i casi la norma censurata risultava in contrasto anche con la finalità rieducativa della pena, che implica un costante "principio di proporzione" tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra²⁶.

L'ordinanza di rimessione ha evinto un ulteriore profilo di irragionevolezza dell'art. 590-*quater* c.p. dalla comparazione tra le ipotesi aggravate di omicidio stradale richiamate dall'art. 590-*quater* c.p. e l'omicidio colposo previsto dall'art. 589 c.p., in particolare nei casi di colpa

²² Corte Cost., 15 novembre 2012, n. 251.

²³ Corte Cost., 18 aprile 2014, n. 105.

²⁴ Corte Cost., 10 novembre 2016, n. 236.

²⁵ L'appiattimento del trattamento sanzionatorio previsto per i casi di lieve entità sia dall'art. 73, co. 5°, D. Lgs. 309/90, sia dall'art. 648, co. 2°, c.p., sui limiti edittali delle rispettive fattispecie-base, che si determina per effetto del divieto contenuto nell'art. 69, co. 4°, c.p., disconosce la diversa portata offensiva delle ipotesi attenuate e «indirizza l'individuazione della pena concreta verso un'abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato» (Corte Cost., sent. n. 251/2012, richiamata sul punto anche da Corte Cost., sent. n. 105/2014).

²⁶ In tal senso Corte Cost., sent. 104/2004 cit., richiamando la precedente sentenza costituzionale n. 341 del 1994.

specifica per violazione delle norme antinfortunistiche e di colpa medica, nonché lo stesso omicidio stradale non aggravato ex art. 589-*bis* co. 1° c.p. Per quanto riguarda i rapporti con le fattispecie di omicidio colposo «rimaste ancorate al parametro dell'art. 589 del codice penale», il giudice rimettente afferma che

«non appare rispondente a criteri di equità che per un'ipotesi di omicidio colposo non stradale aggravato (si pensi ad alcune allarmanti ipotesi di colpa medica o agli infortuni sul lavoro) si possa, attraverso il bilanciamento delle circostanze, scendere ad una pena minima di sei mesi di reclusione mentre per l'omicidio stradale aggravato debba partirsi dal minimo edittale di quattro anni di reclusione. Anche sotto questo profilo pare innegabile la violazione dei parametri costituzionali invocati: contrasta infatti con i criteri di proporzione e uguaglianza della pena che il medesimo evento di reato subisca nelle due ipotesi un trattamento sanzionatorio così diversificato» [Gup Roma, ord. 144/2017, cit.].

Ne conseguirebbe che

«La particolare asprezza della risposta sanzionatoria, aggravata dalla rigidità introdotta dall'art. 590-*quater* c.p., comporterebbe quindi la «violazione congiunta degli articoli 3 e 27 Cost., essendo lesi sia il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del fatto commesso, sia quello della finalità rieducativa della pena» [*Ibidem*]

La «manifesta irragionevolezza per sproporzione della forbice edittale» derivante dalla norma censurata, è stata ritenuta sussistente anche rispetto alla fattispecie-base di omicidio stradale:

«in quanto la fattispecie dell'omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza risulta punita in maniera sproporzionata rispetto alla fattispecie di omicidio stradale non aggravato prevista dal primo comma dell'art. 579 del codice penale» [Gup Roma, ord. 144/2017, cit.].

A supporto dei rilievi svolti viene invocata soprattutto la sentenza costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 567, co. 2°, c.p.²⁷ nella parte in cui comminava una pena più elevata rispetto a quella prevista per l'ipotesi del primo comma, pur in presenza di una sostanziale parità di disvalore tra le due fattispecie di alterazione di stato. In quel caso, ha affermato il Giudice remittente, la Corte costituzionale stabilì che

«una pena eccessiva lede il principio di rieducazione della pena, qualora non sia proporzionata al reale disvalore della condotta punita, ed è in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione» [*Ibid.*].

Il Gup ha segnalato che l'includibilità delle aggravanti speciali richiamate dall'art. 590-*quater* c.p., anche quando il concorso di colpa del conducente risulti minima, rende impossibile adeguare la sanzione alle effettive responsabilità personali, impedendo alla pena di svolgere una funzione, al tempo stesso, di giustizia e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite della potestà punitiva statale, in armonia con il "volto costituzionale" del sistema penale²⁸.

Appare opportuno, per i riflessi che potrebbe avere anche sulla fattispecie di omicidio stradale, fare infine riferimento all'ordinanza dell'8 giugno 2018²⁹ con la quale il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 590-*quater* c.p. e del combinato disposto dell'art. 222, commi 2° e 3-*ter*, D. Lgs. 285/1992 con riferimento, però, al delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime ex art. 590-*bis* c.p. (come modificato dall'art. 1, comma 2, L. 23 marzo 2016, n. 41). La questione avente ad oggetto l'art. 590-*quater* c.p. richiama l'*iter* argomentativo del Gup di Roma prima esaminato, mentre le considerazioni relative all'incostituzionalità della revoca della patente di guida prevista all'art. 222 co. 2 e c. 3-*ter* C.d.S. nella parte in cui prevedono, rispettivamente, la revoca della patente di guida e l'impossibilità di conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca, non sembra rilevante ai fini del giudizio

²⁷ Corte Cost., sent. 236/2016, cit.

²⁸ Come ha sostenuto in più occasioni la Corte Cost. (v., ad es., sent. 236/2016, cit.).

²⁹ Trib. Torino, Sez. VI penale, G.M. Dott. Villani

di costituzionalità del trattamento sanzionatorio previsto per l'omicidio stradale, poiché quest'ultima fattispecie è utilizzata, al contrario, come *tertium comparationis* per censurare proprio la ritenuta illegittimità dell'assimilazione del trattamento sanzionatorio nei casi di lesioni ex art. 590-*bis* c.p.³⁰.

Dopo le questioni sollevate dai giudici di merito, però, **anche la quarta Sezione penale della Cassazione è stata investita da un'eccezione di legittimità costituzionale sul trattamento sanzionatorio dell'omicidio stradale**³¹. Chiamata a pronunciarsi sul caso di un autista che, senza rispettare i limiti di velocità, prima cagionava la morte di un pedone che attraversava sulle strisce e poi fuggiva³², la Suprema Corte è stata investita da una questione di illegittimità costituzionale degli artt. 589-*bis* e 589-*ter* c.p. per contrasto con l'art. 3 Cost., in considerazione dell'eccessività della pena e della conseguente violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità delle pene. Il Collegio di legittimità ha ritenuto manifestamente inammissibile la doglianza, ritenendo corretta la valutazione del grado della colpa e ricordando che la dosimetria della pena può essere impugnata solo se frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. Sulla questione di costituzionalità, peraltro giudicata generica nella prospettazione, la Corte rispondeva menzionando la discrezionalità del Legislatore e l'impossibilità, per la Corte costituzionale, di sostituirsi a quest'ultimo nelle sue valutazioni, essendo ciò possibile solo «in riferimento a grandezze già rinvenibili nell'ordinamento».

Bisogna però osservare che oggetto della pronuncia era un'ipotesi affatto diversa rispetto a quelle dei giudici di merito prima esaminate, come la stessa Corte non ha mancato di rilevare quando, richiamando proprio la citata ordinanza del Tribunale di Torno, ha rilevato che

³⁰ Analoga questione sull'art. 222 C.d.S. è stata sollevata dal Gop di Forlì con ordinanza del 26 febbraio 2018.

³¹ Cass., IV, 24 settembre 2018, n. 40943, Jeanne.

³² L'imputato, secondo la ricostruzione della Corte d'Appello riportata nella sentenza della Cassazione, «non si era limitato a fuggire ma aveva cercato di cancellare le tracce del reato sulla sua vettura portandola subito a riparare e affermando ripetutamente di aver investito un cinghiale».

«la questione da questo sottoposta alla Corte costituzionale attiene, in particolare, all'art. 590-*quater* c.p. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza e/o di equivalenza dell'attenuante speciale prevista dall'art. 590-bis c.p., comma 7. Detta questione, pertanto, non investe le norme di cui il ricorrente invoca l'illegittimità ma il giudizio di comparazione con l'attenuante del concorso di colpa del pedone che esula completamente dal caso di specie». [Cass., IV, 40943/2018, cit.]

A questo punto, in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 590-*quater* c.p., va osservato che **la norma censurata ha modificato sensibilmente i limiti al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee già fissati nel previgente art. 590-bis**, inserito nel codice dall'art. 1, lett. *e*), d.l. 23 maggio 2008, n. 92. Invero, i casi sottratti al giudizio di comparazione erano solo quelli previsti dall'art. 589, co. 3°, c.p. che, nella versione allora vigente, riguardavano esclusivamente i casi di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e sotto effetti di stupefacenti.

La norma ora vigente, invece, estende il limite al bilanciamento delle circostanze anche alle ipotesi di cui all'art. 186, co. 2°, lett. *b*), C.d.S. (tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l) e ai casi nei quali l'omicidio sia commesso attraverso violazioni del C.d.S. ritenute particolarmente gravi (art. 589-bis, co. 5°, c.p.)³³.

³³ Tale norma estende la pena della reclusione da cinque a dieci anni (prevista dal precedente comma quarto per i casi di omicidio commesso dal conducente con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l):

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

È vero, quindi, che nella vigente formulazione dell'art. 590-*quater* c.p., come nel previgente art. 590-*bis* c.p., la deroga al giudizio di bilanciamento non si traduce nell'assoluta neutralizzazione delle eventuali circostanze attenuanti dal computo commisurativo, prevedendosi "solo" che le relative diminuzioni di pena si effettuino, ai sensi dell'art. 63, co. 3°, c.p., sulla quantità di pena risultante dall'applicazione delle aggravanti speciali.

È vero altresì che la deroga non opera, restaurandosi il regime ordinario del bilanciamento, quando il concorso delle predette circostanze aggravanti intervenga con le attenuanti di cui agli artt. 98 e 114 c.p., rispettivamente riferite, in materia di imputabilità, al minorenni ultraquattordicenne, e, in tema di concorso di persone nel reato, alla partecipazione di minima importanza.

Resta tuttavia evidente l'estensione della deroga a molti casi che prima ne erano esclusi, ampliamento che si accompagna all'"esemplare" aumento di quasi tutte le cornici edittali (soprattutto di quelle previste dalle circostanze sottratte all'ordinario giudizio di bilanciamento), con le parossistiche conseguenze sanzionatorie che sono state sopra segnalate.